

CAMERA DEI DEPUTATI N. 104-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)**

(Relatore: ZOLLA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PANNELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO,
BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVEL-
LINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA
LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA,
MELLINI, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI,
TESSARI ALESSANDRO**

Presentata il 20 giugno 1979

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti

Presentata il 18 dicembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge al nostro esame si prefigge la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, composta di 20 deputati e 20 senatori, sulle vicende che hanno determinato, secondo i proponenti, la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977 nella quale è rimasta uccisa Giordiana Masi e sono stati feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti.

Per quanto sussistano seri dubbi circa la legittimità costituzionale di procedere con legge ordinaria alla creazione di un simile strumento, in quanto l'articolo 82 della Costituzione ne prevede la esistenza soltanto nell'ambito di « ciascuna Camera », è pur vero che, secondo una deformante prassi parlamentare di questi anni, sono state costituite diverse Commissioni bicamerali di inchiesta al di fuori delle procedure, di cui all'articolo 138 della Costituzione stessa.

Al di là perciò di questo dubbio che va doverosamente posto, la proposta di legge deve essere esaminata nella sostanza, alla luce del dettato costituzionale del citato articolo 82, che pone a fondamento delle Commissioni di inchiesta « materie di pubblico interesse ». È questa una formula amplissima che, secondo una interpretazione corretta e costante, deve essere intesa nel senso che il potere di inchiesta parlamentare può estendersi nel modo più ampio a qualunque materia di pubblico interesse e può essere disposta sia in rapporto alla funzione legislativa (cioè per acquisire materiale preparatorio di provvedimenti di legge), sia in rapporto alla funzione di controllo politico del Parlamento.

Di ciò hanno tenuto conto i presentatori della proposta che hanno sostenuto, nella relazione illustrativa, la necessità dell'inchiesta parlamentare facendo risalire ad una illegittima attività delle pubbliche autorità i tragici avvenimenti del 12 maggio 1977. La Commissione ha ritenuto pertanto necessario esaminare analiticamente le motivazioni addotte dai presentatori al fine di esprimere un meditato giudizio

sulla opportunità o meno di istituire una Commissione di inchiesta.

Per quanto riguarda la prima di tali motivazioni, che consiste nel considerare la morte di Giordiana Masi e il ferimento di Elena Ascione e Francesco Ruggiero, elementi costituenti la fattispecie del reato di strage, si ritiene che non sia manifestamente fondata perché non appare dimostrato che le pubbliche autorità abbiano posto in essere atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità con il fine di uccidere come richiede l'articolo 422 del codice penale.

Circa l'altra argomentazione addotta dai presentatori, e cioè che il provvedimento prefettizio di divieto delle manifestazioni pubbliche sarebbe stato assunto arbitrariamente e sulla base delle norme « fasciste » contrastanti con la Costituzione, la Commissione osserva non esservi contrasto alcuno tra l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'articolo 17 della Costituzione.

Quanto infine all'affermazione che la Commissione di inchiesta consentirebbe di individuare centri di potere che, nel periodo al quale si riferiscono i fatti, avrebbero operato al fine di creare tensioni e violenze per legittimare provvedimenti legislativi repressivi idonei a condizionare le forze politiche ad accordi altrimenti non giustificabili dall'opinione pubblica, si considerano tali espressioni troppo vaghe e generiche per avere carattere probante.

In conclusione la Commissione ritiene che la morte di Giordiana Masi, il ferimento di Elena Ascione e di Francesco Ruggiero siano eventi da chiarire, in rapporto alle circostanze ed alle responsabilità, da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale compete, secondo la Costituzione il dovere di istruire e celebrare i processi, e non ritiene che sussistano i requisiti per rendere legittimo l'intervento del Parlamento.

Si esprime pertanto parere contrario all'accoglimento della proposta di legge.

ZOLLA, *Relatore.*

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare l'operato delle pubbliche autorità in relazione: ai fatti accaduti in Roma il 12 maggio 1977, nella zona circostante piazza Navona fino a piazza Gioachino Belli, dalle ore 13 alle ore 21,30; all'uccisione di Giorgiana Masi e al ferimento di Elena Ascione e del carabiniere Francesco Ruggiero nonché di altri numerosi cittadini; ai fatti e decisioni che hanno determinato quegli eventi; alle indagini condotte per scoprire gli autori, i correi ed i mandanti di tali fatti.

La Commissione ha in particolare il compito di ricostruire tutti i fatti menzionati al primo comma del presente articolo al fine di accertare l'eventuale esistenza di una volontà in alcuni centri di potere di creare tensioni e violenze nella città di Roma e reazioni nel resto dell'Italia al fine di legittimare provvedimenti legislativi repressivi e condizionare le forze politiche ad accordi altrimenti non giustificabili dall'opinione pubblica; di screditare l'iniziativa referendaria e criminalizzare l'opposizione non violenta del partito radicale.

La Commissione ha inoltre il compito di analizzare, alla luce della ricostruzione di cui al precedente comma, l'adeguatezza e l'efficacia dell'attuale legislazione relativa al mantenimento dell'ordine pubblico, delle disposizioni e regolamenti relativi all'impiego delle forze dell'ordine in divisa e in borghese, all'uso delle armi e degli altri strumenti coercitivi nel corso delle pubbliche riunioni, all'uso e possesso di armi non d'ordinanza e alle possibilità di accertare con sicurezza l'uso delle armi da parte della polizia.

La Commissione ha quindi il compito di individuare a chi debba essere ricondotta la responsabilità delle false dichia-

razioni rese dal Ministro dell'interno dell'epoca alla stampa e al Parlamento.

La Commissione ha infine il compito di valutare il comportamento delle pubbliche autorità in ordine alle indagini sui fatti di cui al primo comma del presente articolo al fine di accertare l'eventuale esistenza di carenze o pressioni politiche che possano aver determinato comportamenti omissivi.

ART. 2.

La Commissione è composta da venti deputati e venti senatori designati proporzionalmente dai Presidenti delle Camere tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

La Commissione è presieduta da un parlamentare nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti la Commissione, ma della quale fa parte ad ogni effetto.

ART. 3.

La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale che civile o amministrativo e può avvalersi, nello espletamento dei propri lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta.

La Commissione potrà avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accertamento ed alla stessa non potrà essere opposto né il segreto professionale, né il segreto bancario, né il segreto istruttorio, né il segreto militare, né il segreto di Stato.

ART. 4.

I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed

ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

La Commissione d'inchiesta conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della costituzione.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione; i parlamentari che dissentono possono presentare una relazione di minoranza.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti.

ART. 6.

I Presidenti delle due Camere, di comune accordo, provvedono alla destinazione dei funzionari e dei servizi necessari al funzionamento della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico, in parti eguali, dei bilanci del Senato e della Camera dei deputati.